

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 che al comma 1 p. 6 dell'art. 1, rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", declina, per le Pubbliche Amministrazioni, la necessità di assicurare "lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente" e di individuare "le attività indifferibili da rendere in presenza";

**TENUTO CONTO** della Direttiva n. 3 del 12 marzo 2020, protocollo ADMUC/89539/RU, con la quale sono state individuate le attività indifferibili, dirette ed indirette, a carico di questa Agenzia, nel senso previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che all'art. 1, comma 1 lettera a) ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione dei codici ATECO in allegato 1 e all'art. 2 ha prorogato i termini di efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) 952 del 9 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione, che all'art. 22, paragrafo 3, stabilisce il termine di adozione delle decisioni, pari a 120 giorni, salvo sia altrimenti disposto;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione, dove all'art. 171 si determina il termine per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del Codice doganale dell'Unione, stabilendo,

## DIREZIONE GENERALE

in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del suddetto Codice, che l'adozione debba avvenire senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda per i regimi speciali in genere e solo nel caso del deposito doganale entro 60 giorni;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n.100430 del 26 marzo 2020 con la quale sono state adottate misure organizzative finalizzate al contenimento del contagio COVID-19 nell'attività di rilascio delle decisioni doganali;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 il quale all'art. 2, con modalità differenziate, ha previsto la ripresa delle attività produttive nei diversi settori economici del Paese;

**VISTA** la Direttiva n. 3/20 del Ministro per la Pubblica Amministrazione secondo la quale "alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n.18 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati";

**RITENUTO** che l'Agenzia, al fine di contribuire e supportare la ripresa dell'attività delle aziende, superata la prima fase emergenziale conseguente all'epidemia, debba adottare misure organizzative utili ad assicurare il normale svolgimento delle attività degli uffici doganali, attraverso un più strutturato utilizzo del lavoro agile e semplificando ove possibile l'iter istruttorio dei procedimenti di propria competenza;

**RITENUTO** a tal fine opportuno modificare le precedenti misure organizzative adottate in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali e alle procedure doganali con la Determinazione 100430 del 26 marzo scorso ed adottare semplificazioni dell'iter procedurale;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

Per supportare le attività economiche nell'ambito della fase due dell'emergenza COVID-19, gli uffici delle dogane garantiscono la normale attività di rilascio delle decisioni tramite l'utilizzo del *Customs Decisions System* svolgendo l'attività istruttoria e acquisendo la documentazione necessaria tramite il sistema stesso e procedendo al rilascio di tali decisioni sia nella sede di lavoro sia con modalità di lavoro agile.

### ARTICOLO 2

Allo scopo di accelerare i relativi procedimenti amministrativi, gli uffici possono procedere - qualora l'operatore lo richieda presentando planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico

**DIREZIONE GENERALE**

abilitato, riferite al luogo da autorizzare - senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale, ai fini del rilascio delle:

- a) decisioni di deposito doganale e di speditore e destinatario autorizzato del transito;
- b) autorizzazioni all'utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.

**ARTICOLO 3**

La procedura di cui all'articolo 2 è richiesta con la presentazione del modulo allegato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente è titolare dell'autorizzazione AEOC oppure AEO FULL;
- b) sia adeguatamente motivata l'urgenza al rilascio dell'autorizzazione per la ripresa economica dell'azienda;
- c) il richiedente certifica, in base agli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato dalle documentazione tecnica presentata.

**ARTICOLO 4**

Gli esiti dell'istruttoria svolta secondo le modalità indicate all'articolo 2 sono riportate in apposito verbale da allegare all'autorizzazione e sono oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del D.P.R.n.445/2000.

**ARTICOLO 5**

La presente determinazione supera e sostituisce quanto disposto con determinazione n.100430/RU del 26 marzo 2020 relativamente alle modalità operative per il rilascio delle decisioni doganali tramite *Customs Decision System*. E' fatto salvo quanto indicato al punto g) della richiamata determinazione in merito alla possibilità di prorogare i termini di scadenza dei carnet ATA, anche dopo il termine di validità degli stessi.

Le misure organizzative oggetto della presente determinazione hanno efficacia dalla data di pubblicazione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna